



Regolamento contribuzione studentesca Anno accademico 2019/2020

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2019

Integrato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2020

Articolo 1

Definizioni e norme applicate

Ai fini del presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni:

- a) **CFU**: tutti i crediti formativi universitari conseguiti dallo studente nella sua carriera per qualsiasi attività effettuata nel periodo di iscrizione. Tra i CFU conseguiti non si tiene conto di quelli convalidati in ingresso perché riferiti ad attività svolte in un periodo nel quale lo studente non era iscritto nell'attuale carriera. Per i CFU convalidati per passaggio di corso si considera la data di effettivo conseguimento relativa alla carriera di provenienza.
- b) **D.lgs n. 68/2012**: il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 - Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.
- c) **ISEE**: l'Indicatore della situazione economica equivalente, determinato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 e con le riduzioni previste al Capo VI - Contribuzione in base all'ISEE.
- d) **L. n. 232/2016**: la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, in particolare l'articolo 1, commi da 252 a 267.
- e) **Studente in corso**: lo studente con un numero di anni di iscrizione nell'attuale carriera pari alla durata normale del tipo di corso di studi frequentato. Il calcolo degli anni di iscrizione decorre dall'anno di prima immatricolazione nell'attuale carriera. Un eventuale passaggio non interrompe il calcolo degli anni di iscrizione. Nel calcolo non si tiene conto degli anni di sospensione o di interruzione della carriera. Per gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) nel calcolo degli anni di iscrizione si terrà conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.
- f) **Studente fuori corso**: lo studente con un numero di anni di iscrizione nell'attuale carriera superiore alla durata normale del corso al quale è iscritto (per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di "studente in corso").
- g) **Studente inattivo**: lo studente iscritto da almeno due anni, che nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, non ha conseguito almeno un credito formativo o se studente iscritto a corsi precedenti il D.M. 509/1999 almeno un esame.
- h) **Contributo calmierato studenti in corso e fuori corso entro un anno**: Norma mantenuta per memoria. Con l'applicazione della no tax area ad Euro 23.000,00 e considerati gli importi contributivi decisi dall'Ateneo nessuno studente rientra nell'agevolazione prevista dalla L. 232/2016, che viene assorbita dall'applicazione dell'esonero totale. Agli studenti in corso e agli studenti fuori corso, iscritti al primo anno fuori corso in un corso di laurea e di laurea magistrale, che appartengono ad un nucleo

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi, d'ufficio, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, che si iscrivono ad un Corso dell'Ateneo a seguito di accordi con Università straniere o con altre organizzazioni, sottoscritti dall'Università degli Studi di Cagliari, che prevedono espressamente il beneficio in argomento.

L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, che si iscrivono ad un Corso dell'Ateneo e hanno presentato allo Stato italiano richiesta di protezione internazionale (richiedente asilo) o hanno ottenuto lo status di rifugiato o sono titolari di protezione sussidiaria o umanitaria.

L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche per l'iscrizione ai Corsi singoli.

Articolo 20

Orfani

Lo studente in corso che dichiara un ISEE non superiore ad 23.000,00 € e un ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) non superiore ad 50.000,00 €, che diventi orfano di entrambi i genitori, ovvero del genitore unica fonte di reddito, nel corso del 2019 o del 2020 ha diritto, previa domanda, all'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Articolo 21

Situazioni di eccezionale gravità

Sono esonerati a domanda dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e si trovano in una delle seguenti particolari situazioni familiari o personali:

- studenti di cittadinanza italiana con famiglia stabilmente residente all'estero;
- studenti con genitore disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
- studenti con genitore iscritto nelle liste di mobilità;
- studenti con genitore beneficiario della cassa integrazione guadagni;
- studenti - coniugati o con figli minori – che sono stati licenziati nell'anno 2019 e risultano iscritti al Centro per l'impiego;
- studenti - coniugati o con figli minori - iscritti nelle liste di mobilità;
- studenti - coniugati o con figli minori - beneficiari della cassa integrazione guadagni;
- studenti per i quali i servizi sociali pubblici rilasciano idonea documentazione di disagio socio/economico;
- studenti detenuti degli Istituti penitenziari della Sardegna, come indicato nella convenzione con il Ministero della Giustizia;
- studenti figli di beneficiario della pensione di inabilità, di orfani di guerra, di ciechi civili, di mutilati ed invalidi di guerra o di invalidi del lavoro o di servizio.

L'esonero non può essere concesso se lo studente appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE è superiore a 23.000,00 € e il cui ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) è superiore a 50.000,00 € e se lo studente è iscritto fuori corso da oltre due anni per i corsi di laurea triennali, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e da oltre un anno per i corsi di laurea magistrale biennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Le istanze per questa tipologia di esonero devono essere presentate improrogabilmente entro il 4 ottobre 2019 per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole.

Sono parzialmente esonerati, a domanda, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti il cui nucleo familiare è stato vittima di una calamità naturale nel corso dell'anno accademico. Per la concessione dell'esonero è necessario produrre idonea documentazione attestante il danno subito e gli eventuali rimborsi ottenuti. La percentuale di esonero, che non potrà superare il 50%, sarà determinata in funzione del valore del danno non rimborsato e dell'ISEE dichiarato.

Sono totalmente esonerati, a domanda, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti residenti – ovvero il cui nucleo familiare è residente – nei seguenti Comuni colpiti dall'evento sismico del

24 agosto 2016: MARCHE 1. Acquasanta Terme (AP) 2. Arquata del Tronto (AP) 3. Montefortino (FM) 4. Montegallo (AP) 5. S. Montemonaco (AP) ABRUZZO 1. Montereale (AQ) 2. Capitignano (AQ) 3. Campotosto (AQ) 4. Valle Castellana (TE) 5. Rocca Santa Maria (TE) LAZIO 1. Accumoli (RI) 2. Amatrice (RI) 3. Cittareale (RI) UMBRIA 1. Cascia (PG) 2. Monteleone di Spoleto (PG) 3. Norcia (PG) 4. Preci (PG).

Articolo 22

Diplomati con il massimo dei voti (100/100 e la lode o 100/100)

Gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e che hanno conseguito il diploma con la votazione di 100/100 e la lode o 100/100 e si iscrivono per la prima volta in corsi di primo livello o in corsi di laurea a ciclo unico, il primo anno sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. L'esonero sarà applicato d'ufficio utilizzando le informazioni presenti nel sistema informativo per la didattica e inserite online dallo studente durante la compilazione della domanda d'immatricolazione, con successiva verifica della veridicità delle stesse acquisendo la conferma presso la scuola superiore.

Articolo 23

Studenti che si laureano nei mesi di marzo e aprile

Gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e che si laureano nei mesi di marzo e aprile, che ai sensi dell'attuale regolamento didattico devono iscriversi al nuovo anno accademico, verseranno il contributo onnicomprensivo annuale nella misura di 219,00 € o nel minore importo previsto a seguito dell'applicazione del calcolo ordinario, oltre a tutte le imposte di bollo e, se dovuta, la tassa regionale per il diritto allo studio.

Articolo 23 - Bis

Situazioni di eccezionale gravità previste dall'articolo 21 e dalla grave crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Agli studenti, che rientrano in una delle situazioni di eccezionale gravità indicate dall'articolo 21, che non hanno presentato la domanda di esonero o avevano un numero di anni di iscrizione che non permetteva la concessione dello stesso, si applica l'esonero dal versamento della terza rata del contributo onnicomprensivo annuale. Lo studente deve appartenere ad un nucleo familiare il cui ISEE, per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ordinario o corrente non sia superiore a 23.000,00 € e il cui ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) non sia superiore a 50.000,00 €. Non si valutano il numero di anni di iscrizione. Le istanze devono essere presentate improrogabilmente entro il 15 luglio 2020.

Articolo 23 - Ter

Situazioni determinate dalla grave crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero, che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE, per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ordinario o corrente non è superiore a 23.000,00 € e il cui ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) non è superiore a 50.000,00 €, nel quale uno dei componenti rientra in una delle misure, riportate di seguito, previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i. e dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., sono esonerati dal versamento della terza rata del contributo onnicomprensivo annuale.

Qualora dopo la presentazione della domanda di esonero il beneficio legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non venga concesso o venga revocato, lo studente ha l'obbligo di comunicarlo all'Ateneo, che procederà all'emissione della terza rata senza alcuna sovrattassa.

L'omissione della comunicazione della revoca del beneficio o della mancata concessione dello stesso determina l'applicazione della sanzione per dichiarazione mendace prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000.

Le istanze per questa tipologia di esonero devono essere presentate improrogabilmente entro il 15 luglio 2020.

Elenco delle misure previste dai D.L. nn. 18/2020 e 34/2020:

- Lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (articolo 19 del D.L. 18/2020).
 - Lavoratori di aziende che avevano un trattamento di integrazione salariale straordinario per i quali il datore di lavoro ha presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (articolo 20 del D.L. 18/2020).
 - Lavoratori di aziende che avevano in corso un assegno di solidarietà per i quali il datore di lavoro ha presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (articolo 21 del D.L. 18/2020).
 - Lavoratori per i quali il datore di lavoro ha richiesto la cassa integrazione in deroga (articolo 22 del D.L. 18/2020).
 - Datori di lavoro (imprenditori individuali) che hanno richiesto la concessione degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
 - Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 27 del D.L. 18/2020.
 - Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 28 del D.L. 18/2020.
 - Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 29 del D.L. 18/2020.
 - Lavoratori del settore agricolo che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 30 del D.L. 18/2020.
 - Lavoratori dello spettacolo che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 38 del D.L. 18/2020.
 - Lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e hanno richiesto l'indennità a carico del "Fondo per il reddito di ultima istanza" (articolo 44 del D.L. 18/2020).
 - Collaboratori sportivi che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 96 del D.L. 18/2020.
 - Soggetti che hanno presentato domanda per il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del D.L. 34/2020.
 - Soggetti che hanno presentato domanda per le agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto previste dall'articolo 38 del D.L. 34/2020.
 - Componente di un nucleo familiare che ha presentato la domanda per il reddito di emergenza previsto dall'articolo 82 del D.L. 34/2020.
 - Lavoratori che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 84 del D.L. 34/2020.
 - Lavoratori domestici che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 85 del D.L. 34/2020.
 - Lavoratori sportivi che hanno presentato domanda per l'indennità prevista dall'articolo 98 del D.L. 34/2020.
 - Soggetti che hanno presentato domanda per il "bonus una tantum edicole" previsto dall'articolo 189 del D.L. 34/2020.
 - Soggetti che hanno richiesto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 245 del D.L. 34/2020.
- Il presente elenco potrà essere integrato con provvedimento del Rettore sulla base di ulteriori interventi normativi o per fattispecie ulteriormente individuate.